

# STUDIO VITALI

dottori commercialisti

23100 SONDRIO - Via Ragazzi del '99, 19

Tel. (0342) 214 005 – Fax (0342) 217 222

**Marco Vitali**

**Mario Vitali**

**Anna Vitali**

**Laura Vitali**

**Lorenza Della Briotta**

*Dottori Commercialisti*

*Revisori Legali*

## **CIRCOLARE PAGHE N. 05/2015**

**a TUTTI I CLIENTI**

**Loro sedi**

Sondrio, 4 settembre 2015

**Oggetto: LE ISTRUZIONI DELL'INPS SUL NUOVO LAVORO ACCESSORIO -  
I BUONI LAVORO VOUCHER**

### **Premessa**

Il D.Lgs. n.81/15 ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.LGS. n. 276/2003 (riforma Biagi), contenenti le norme riguardanti il lavoro accessorio, per consentirne il ricorso a tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Fino al 31 dicembre 2015 varrà la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni già richiesti al 25 giugno 2015. **Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino al 12 agosto 2015.**

Le principali novità riguardano il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire, la possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito, l'obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente e la possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

Di seguito forniamo i necessari chiarimenti sulle nuove disposizioni normative e sulle modalità procedurali, alla luce anche della recente emanazione della circolare INPS 149/2015.

# STUDIO VITALI

## **1. Limiti alle prestazioni**

**Il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire** è stato innalzato da € 5.000,00 a € 7.000,00 (lordo € 9.333,00 rivalutabili annualmente) con riferimento alla totalità dei committenti **nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre)**. **Resta invariato il limite di € 2.000,00** per le prestazioni rese **nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista** che, per il meccanismo di rivalutazione, per il **2015 è pari a 2.020,00 euro (lordo € 2.693,00)**.

Le disposizioni si applicano anche nel settore dell'agricoltura:

- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art.34, co.6, d.P.R. n.633/72, ma tali attività non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

È inoltre stata resa strutturale la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000,00 (lordo € 4.000,00) di compenso per anno civile, da rivalutarsi annualmente. Per l'anno in corso tale valore comprende anche le prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio al 24 giugno 2015.

## **2. Modalità di acquisto**

**I committenti imprenditori o liberi professionisti hanno ora l'obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche** uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, solo attraverso:

- la procedura telematica Inps (c.d. voucher telematico). Sconsigliamo il ricorso a questa procedura che risulta essere farraginoso e con utilizzo di carte Postepay Virtual, ecc.;
- tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit e tramite servizio internet banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.

**I committenti non imprenditori o professionisti**, possono invece continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

# STUDIO VITALI

Non possono più essere acquistati buoni lavoro cartacei presso l'Inps, ad eccezione, fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

### **3. Misura del voucher**

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che ne fisserà il valore e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, **il valore nominale del buono orario è fissato in € 10,00** e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **4. Comunicazione telematica della prestazione**

Il comma 3 dell'art. 49 ha previsto un nuovo adempimento e più precisamente l'obbligo di comunicare alla DTL competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. **Il Ministero del Lavoro, con nota n. 3337/15, ha già chiarito che, nelle more dell'attivazione delle procedure telematiche, la comunicazione è da effettuarsi secondo le procedure già in uso.**

### **5. Ruolo del concessionario**

Il concessionario del servizio deve:

- erogare al lavoratore il compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- effettuare il versamento dei contributi previdenziali all'Inps (13% del valore nominale del buono, salva diversa determinazione in relazione all'aumento delle aliquote contributive della gestione separata) e all'Inail (7% del valore nominale del buono);
- trattenere l'importo autorizzato a titolo di rimborso spese.

Con decreto ministeriale sarà individuato il concessionario del servizio e saranno regolamentate le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro ex artt.4, co.1, lett.a) e c) e 6, co.1, 2 e 3, D.Lgs. n.276/03.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**

*La presente circolare è disponibile sul sito [www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it) nella sezione "Circolari Paghe"*